



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 22 AGOSTO 2014, N. 147534

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

DI PADOVA

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(tramite PEC)

Oggetto: Start –up. Conferimento di impresa individuale in s.r.l.

Con nota mail del 3 luglio 2014, reiterata in data 20 luglio codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall'articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda», in quanto trattasi di costituenda s.r.l. nella quale verrebbe conferita l'azienda corrente sotto l'impresa individuale del titolare della stessa, oggi conferente.

Come ben precisa codesta Camera il Ministero si espresse in occasione di una fattispecie non dissimile, affermando che in tal caso la società “non ha in sostanza potuto garantire una continuità di effetti attivi e passivi tra soggetti giuridici autonomi, assicurata nel nostro ordinamento positivo dall'istituto della trasformazione. È solo il caso di evidenziare che la trasformazione (a differenza della scissione, fusione e cessione d'azienda – o ramo di essa) non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del D.L. 179. [...] Tuttavia, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall'articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società, per le ragioni anzi esaminate. [...]. Da tutto quanto precede, e nel limite delle condizioni sopra esposte, si ritiene che possa consentirsi al soggetto di cui trattasi di accedere al regime della Sezione IX del D.L. 179 del 2012, volendo questi precisare a margine della domanda l'iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui si darà evidenza in sede di certificazione”.

In quella occasione tuttavia si era precisato che la società, già costituita, “incorporava” l'impresa, che operava nel settore da meno di quarantotto mesi.



Nella fattispecie dedotta da codesta CCIAA, invece, l'impresa conferenda, è avviata dal 21 maggio del 2010, risultando peraltro decorsi i quarantotto mesi indicati dalla norma.

È solo il caso di evidenziare che l'articolo 25, comma 3 del DL 179/2012 che ha introdotto la disciplina a sostegno delle start-up innovative recita così:

"Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se ((...)) depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti".

Un'analisi testuale del dispositivo induce a ritenere che l'unico parametro da tenere in considerazione sia quello attinente alla data di costituzione.

Anche la "Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari", redatta dal sistema Camerale, con lo scrivente Ministero, per illustrare la procedura di iscrizione alla sezione speciale, cita, in merito alle società già costituite, il solo criterio della data di costituzione: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovativa_eRegistroImprese-versione_pubblica-settembre_2013rev.pdf

Tale orientamento è infine suffragato da un'analisi empirica della Sezione Speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative (<http://startup.registroimprese.it/report/startup.pdf>).

Per tutto quanto precede, pertanto, appurata la sostanziale differenza tra l'ipotesi dedotta da codesta Camera e quella indicata nel parere reso alla consorella di Rimini, si deve esprimere parere negativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)
F.to Vecchio